

0141

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

 N. 0141 del 24/02/2020

OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento aziendale per l'ammissione alla frequenza a fini formativi nelle strutture e nei servizi della ASL Roma 1

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento per lo Sviluppo Organizzativo -UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze

Centro di costo: 124

L'estensore (Dr.ssa Stefania Spalvieri)

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

 Il Responsabile del procedimento
Dott. Franco Cocchi

 Il Direttore della U.O.C. Formazione
e Sviluppo delle Competenze
Dott. Franco Cocchi

 Il Coordinatore
Area Interdipartimentale
Risorse Umane
Dott.ssa Silvia Dionisi

 Il Direttore del
Dipartimento per lo Sviluppo
Organizzativo

Data: 31.01.2020

Data: 31.01.2020

Data: 02/02/2020

Il presente Atto contiene dati sensibili

 SI NO

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Costo previsto: €..... - Esercizio ...(anno)... C.E. n. (denominazione del conto)

Il Funzionario addetto al controllo di budget: (inserire Nome e Cognome) data _____ firma _____

Il Direttore dell'UOC Pianificazione strategica, programmazione e controllo di gestione con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economica della spesa di cui al presente provvedimento.

Il Direttore dell'UOC Pianificazione strategica, programmazione e controllo di gestione Dott.ssa Maura Bettini

data _____

firma _____

Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Cristina Matranga

Favorevole Non favorevole


(con motivazioni allegate al presente atto)

data 15.1.2020 firma 

Parere del Direttore Sanitario Dr. Mauro Goletti

Favorevole Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

data 16.2.2020 firma 

Il Presente provvedimento si compone di n. 25 pagine di cui n. 22 pagine di allegati

 Il Direttore Generale
Dott. Angelo Canese





N. 0141/DG 26/02/2026

IL DIRETTORE DELLA UOC FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE**VISTI**

- la deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;
- il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I nella persona del Dott. Angelo Tanese;
- il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00241 del 3 ottobre 2019 con il quale viene differito il termine di scadenza contrattuale del Direttore Generale;
- l'Atto di Autonomia Aziendale, approvato con deliberazione n. 877 del 7.10.2016, recepito con DCA U00347 del 7.11.2016, pubblicato sul BURL del 10.11.2016 n. 90;
- la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 12.09.2011 n. 24 e la Deliberazione della Giunta Regionale Regione Lazio del 9.08.2017 n. 533, relativamente a quanto indicato per i tirocini curriculari;
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 " *Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria*";

PREMESSO CHE

- la ASL Roma I persegue modalità di collaborazione reciproca con le Università e gli Istituti di ricerca e formazione favorendo l'accesso alle proprie Unità Operative a studenti e operatori in formazione al fine di consentire un utile scambio sul campo mediante tirocini e frequenze volontarie;
- che al fine di una corretta applicazione della materia l'Azienda ha adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 685 del 04.08.2016 il Regolamento per la stipula di convenzioni con Università/Enti formativi nella ASL Roma I e con Deliberazione del Direttore Generale n. 658 del 04.07.2017, modificata dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 910 del 9.10.2017 ha adottato il Regolamento relativo alla frequenza a titolo volontario e a scopo didattico-formativo presso le strutture della ASL Roma I;

CONSIDERATO CHE

- le successive modifiche al quadro normativo in materia di accreditamento delle Scuole di specializzazione, introdotte con il D.l. 13 giugno 2017, n. 402 e le conseguenti modalità di attuazione della relativa rete formativa, le disposizioni introdotte dalla Deliberazione della Giunta Regionale Regione Lazio del 9.08.2017 n. 533, relativamente a quanto indicato per i tirocini curriculari, richiedono la necessità di adottare un nuovo Regolamento che disciplini diversamente l'organizzazione delle attività di frequenza, tenendo anche conto della necessità di diminuire il numero delle ammissioni di frequentatori volontari e di snellire le procedure di ammissione;
- la UOC proponente ha elaborato il nuovo " *Regolamento aziendale per l'ammissione alla frequenza a fini formativi nelle strutture e nei servizi della ASL Roma I*" allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale (all. I) affinché siano unificate le procedure in coerenza con il nuovo quadro normativo e le finalità delle frequenze in Azienda;
- dall'adozione del presente atto non derivano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale giacché le frequenze ed i tirocini curriculari sono effettuati a titolo gratuito;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE



Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

-di approvare il nuovo Regolamento aziendale per l'ammissione alla frequenza a fini formativi nelle strutture e nei servizi della ASL Roma I, allegato e parte integrante del presente atto;

-di disporre che il Regolamento di cui al punto precedente sostituisca i precedenti Regolamenti aziendali in materia di tirocini e frequenze volontarie a partire dalla data di pubblicazione del presente atto;

-di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69

Il Responsabile del procedimento
Dott. Franco Cocchi

Data 31/01/2012

Il Direttore della U.O.C.
Formazione e Sviluppo delle
Competenze
Dott. Franco Cocchi

Data 31/01/2012

Il Coordinatore
Area Interdipartimentale Risorse
Umane
Dott.ssa Silvia Dionisi

Data 6/02/2012

Il Direttore del
Dipartimento per lo Sviluppo
Organizzativo

Data.....

IL DIRETTORE GENERALE

In Virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "Approvazione del nuovo Regolamento aziendale per l'ammissione alla frequenza a fini formativi nelle strutture e nei servizi della ASL Roma I " e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

-di approvare il nuovo Regolamento aziendale per l'ammissione alla frequenza a fini formativi nelle strutture e nei servizi della ASL Roma I, allegato e parte integrante del presente atto;

- di disporre che il Regolamento di cui al punto precedente sostituisca i precedenti Regolamenti aziendali in materia di tirocini e frequenze volontarie a partire dalla data di pubblicazione del presente atto;

-di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69

Il Direttore della Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Tanese

Regolamento per l'ammissione alla frequenza a fini formativi delle strutture e dei servizi della ASL Roma1

Art 1 – Finalità e campo di applicazione

1. L'Azienda Sanitaria ASL Roma1 in coerenza con le proprie finalità istituzionali favorisce ed organizza la partecipazione a scopi formativi, di studenti e praticanti alle attività della Azienda, nelle seguenti forme:
 - **Tirocini curriculari**, inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza, anche a fini di praticantato per l'iscrizione agli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore, come previsto dalla Circolare n.24 del 12/09/2011 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalle "Linee guida in materia di tirocini" di cui all'Accordo del 24 gennaio 2013 sancito dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano recepito dalla Regione Lazio con D.G.R. Lazio n. 533 del 09/08/2017.
 - **Tirocini professionalizzanti** o abilitanti, previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche e regolati da specifiche norme di legge.
 - **Tirocinio di frequenza volontaria per aggiornamento** di laureati in Medicina e Chirurgia e in Farmacia ai sensi dell'Art. 78 del R.D. 30 settembre 1938 n. 1631, nonché altri laureati in discipline, sanitarie o non, appartenenti a profili e professioni pertinenti ai profili professionali presenti nell'Azienda, finalizzata all'esclusiva osservazione ai fini di studio, formazione e ricerca.
2. Il presente regolamento detta, pertanto, specifiche norme per l'ammissione e l'ordinato svolgimento dei tirocini sopra elencati e si applica, nei limiti delle specifiche norme, leggi e disposizioni di riferimento, anche a:
 - i tirocini previsti per gli studenti dei Corsi di Laurea universitari delle Professioni sanitarie effettuati in regime di convenzione con l'Azienda;
 - le attività pratiche previste per i medici in formazione dei Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Lazio;
 - la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche prevista per i medici specializzandi delle Scuole universitarie, effettuate in regime di Convenzione con l'Azienda;
 - i tirocini curriculari svolti all'interno delle strutture aziendali da discenti dei corsi di formazione attivati dalla stessa Azienda.
3. Ai sensi delle vigenti normative possono essere accolti, nello stesso periodo, tirocinanti, specializzandi e medici in formazione, nel limite massimo del 10% del numero complessivo dei dipendenti della Azienda.

Art. 2 - Tirocinio curriculare

1. Possono essere ammessi al tirocinio curriculare presso le strutture della Azienda, studenti universitari, compresi gli iscritti ai master universitari, ai corsi di dottorato, di perfezionamento e specializzazione; studenti di scuola secondaria superiore; allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti ai corsi di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso, purché:
 - a) il corso di studio sia pertinente a profili professionali presenti nell'Azienda

- b) soggetto promotore del tirocinio curriculare sia una Università, un istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, o un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione Lazio, con cui l'Azienda abbia stipulato apposita convenzione, redatta secondo lo schema tipo allegato al presente regolamento (all.1);
- c) lo svolgimento del tirocinio rientri all'interno del periodo di frequenza dei corsi e si svolga in conformità di un piano didattico formativo redatto dal soggetto promotore e approvato dall'Azienda;
- d) il tirocinante proposto per la frequenza, abbia conseguito la maggiore età, non sia in situazioni che configurino conflitto di interessi od incompatibilità con il tirocinio presso l'azienda; sia idoneo allo svolgimento del tirocinio presso le strutture aziendali;
- e) vi sia disponibilità di tutors aziendali appartenenti alla medesima professionalità che dovrà conseguire il tirocinante da assegnare a ciascuno o a gruppi omogenei di questi;
- f) l'ente promotore attivi a favore del tirocinante, in coincidenza dell'inizio del periodo di frequenza delle strutture aziendali, apposite polizze assicurative per:
 - copertura di tutti i rischi di invalidità temporanea, permanente o morte conseguenti ad infortuni e malattie contratte in occasione della frequenza nel periodo autorizzato per un massimale complessivo di almeno 300.000,00 Euro per tutta la durata della frequenza;
 - responsabilità civile verso terzi in relazione a danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel corso del tirocinio nel periodo autorizzato per un massimale complessivo di almeno 500.000,00 Euro per tutta la durata della frequenza.

2. Gli enti convenzionati che intendono avviare propri studenti al tirocinio curriculare presso l'Azienda debbono presentare apposita richiesta al Direttore della UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze dell'Azienda in cui sia indicato l'elenco degli allievi che si intende avviare a tirocinio con l'indicazione per ciascuno de:
- a) i dati anagrafici completi;
 - b) corso di studio frequentato;
 - c) la struttura o le strutture che il tirocinante intende frequentare, in ordine di preferenza;
 - d) una sintetica proposta di piano di frequenza (progetto formativo) che illustri le azioni e gli obiettivi che il richiedente intende svolgere nell'ambito della frequenza;
 - e) l'indicazione del tutor del ente proponente;
 - f) idoneità alla mansione specifica prevista dal tirocinio;
 - g) assenza di condanne penale o procedimenti giudiziari in corso;
 - h) assenza di situazioni che configurino conflitto di interessi od incompatibilità con il tirocinio presso l'azienda;
 - i) estremi delle polizze assicurative stipulate a favore del tirocinante;
 - l) l'indirizzo di posta elettronica del tirocinante e dell'ente promotore cui debbono essere inviate le necessarie comunicazioni relative al tirocinio.

La richiesta dovrà, inoltre, essere accompagnata dalla dichiarazione dell'ente promotore di aver ricevuto dai propri allievi avviati al tirocinio esplicito impegno all'osservanza e al rispetto del presente regolamento, nonché dei regolamenti specifici e generali dell'Azienda e delle norme comportamentali dagli stessi previsti.

3. Verificate le condizioni di ammissione di cui sopra, e sulla base delle disponibilità pervenute dai tutors aziendali e dai responsabili delle Unità Operative presso cui deve svolgersi il tirocinio, l'ammissione è disposta con Determina dirigenziale del Dirigente della UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda, in cui sia riportato in cui sia riportato il nominativo del tirocinante, l'identificazione dell'ente promotore quale soggetto promotore del tirocinio, il corso di studi frequentato, l'unità operativa aziendale presso cui si svolge il tirocinio, il nominativo del tutor aziendale, la durata complessiva in ore della frequenza.

Qualora sia necessaria, in relazione alla tipologia di tirocinio richiesto e alla documentazione sanitaria già posseduta dal tirocinante, la valutazione di idoneità alla mansione specifica prevista dal tirocinio da parte del medico competente aziendale, la ammissione avrà carattere definitivo solo dopo il conseguimento della valutazione di idoneità.

Art 3- Tirocinio professionalizzante/abilitante

1. Possono essere ammessi al tirocinio professionalizzante/abilitante presso le strutture della Azienda, laureati non iscritti ad albi professionali, purché:
 - a) il profilo professionale sia pertinente ai profili professionali presenti nell'Azienda;
 - b) soggetto promotore del tirocinio sia una Università, o un Ordine professionale a seconda di quanto previsto dalle norme in materia, con cui l'Azienda abbia stipulato apposita convenzione, redatta secondo lo schema tipo allegato al presente regolamento (all.2);
 - c) lo svolgimento del tirocinio si svolga in conformità di un piano didattico formativo redatto dal soggetto promotore e approvato dall'Azienda.
 - d) ove necessario, il tirocinante proposto per la frequenza consegua l'idoneità allo svolgimento del tirocinio presso le strutture aziendali attestata dall'ente inviante o dalla Unità Operativa Sicurezza sul Lavoro dell'Azienda
 - e) vi sia disponibilità di tutors aziendali appartenenti alla medesima professionalità che dovrà conseguire il tirocinante da assegnare a ciascuno o a gruppi omogenei di questi;
 - f) l'ente promotore attivi a favore del tirocinante, in coincidenza dell'inizio del periodo di frequenza delle strutture aziendali, apposite polizze assicurative per:
 - copertura di tutti i rischi di invalidità temporanea, permanente o morte conseguenti ad infortuni e malattie contratte in occasione della frequenza nel periodo autorizzato per un massimale complessivo di 300.000 Euro per tutta la durata della frequenza;
 - responsabilità civile verso terzi in relazione a danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel corso del tirocinio nel periodo autorizzato per un massimale complessivo di 500.000,00 Euro per tutta la durata della frequenza.

2. Gli enti convenzionati che intendono avviare propri studenti al tirocinio professionalizzante/abilitante presso l'Azienda debbono presentare apposita richiesta al Direttore della UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze dell'Azienda in cui sia indicato l'elenco degli allievi che si intende avviare a tirocinio con l'indicazione per ciascuno de:
 - a) i dati anagrafici completi;
 - b) l'albo professionale con l'indicazione dell'eventuale sezione alla cui iscrizione il tirocinio è finalizzato;
 - c) la struttura o le strutture che intende frequentare, in ordine di preferenza;
 - d) una sintetica proposta di piano di frequenza (progetto formativo) che illustri le azioni e gli obiettivi che il richiedente intende svolgere nell'ambito della frequenza;
 - e) l'indicazione del tutor del ente proponente;
 - f) la documentazione relativa alla idoneità alla mansione specifica prevista dal tirocinio;
 - g) l'assenza di condanne penale o procedimenti giudiziari in corso;
 - h) l'assenza di situazioni che configurino conflitto di interessi od incompatibilità con il tirocinio presso l'azienda;
 - i) gli estremi delle polizze assicurative stipulate a favore del tirocinante;
 - l) l'indirizzo di posta elettronica del tirocinante e dell'ente promotore cui debbono essere inviate le necessarie comunicazioni relative al tirocinio.La richiesta dovrà, inoltre, essere accompagnata dalla dichiarazione dell'ente promotore inviante di aver ricevuto dai propri allievi avviati al tirocinio esplicito impegno all'osservanza e al rispetto del presente regolamento, nonché dei regolamenti specifici e generali dell'Azienda e delle norme comportamentali dagli stessi previsti.

3. Verificate le condizioni di ammissione di cui sopra, e sulla base delle disponibilità pervenute dai tutors aziendali e dai responsabili delle Unità Operative presso cui deve svolgersi il tirocinio, l'ammissione è disposta con Determina dirigenziale del Dirigente della UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda, in cui sia riportato il nominativo del tirocinante, l'identificazione dell'ente promotore quale soggetto promotore del tirocinio, il corso di studi frequentato, l'unità operativa aziendale presso cui si svolge il tirocinio, il nominativo del tutor aziendale, la durata complessiva in ore della frequenza

Qualora sia necessaria, in relazione alla tipologia di tirocinio richiesto e alla documentazione sanitaria già posseduta dal tirocinante, la valutazione di idoneità alla mansione specifica prevista dal tirocinio da parte del medico competente aziendale, la ammissione avrà carattere definitivo solo dopo il conseguimento della valutazione di idoneità.

Art. 4 - Tirocinio di frequenza volontaria per aggiornamento

1. Possono essere ammessi al tirocinio di frequenza volontaria per aggiornamento, laureati in Medicina e Chirurgia e in Farmacia ai sensi dell'Art. 78 del R.D. 30 settembre 1938 n. 1631, nonché altri laureati in discipline, sanitarie o non, appartenenti a profili e professioni pertinenti ai profili professionali presenti nell'Azienda, che ne facciano domanda e che siano stati ritenuti maggiormente idonei a seguito di apposito avviso pubblico emanato dall'Azienda con le caratteristiche di cui al successivo comma 2.
2. Il Direttore della UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze, sulla base delle disponibilità pervenute dai Direttori dei Dipartimenti, dei Distretti e delle Aree, provvede con cadenza semestrale ad emettere apposito avviso per la ammissione di un numero limitato di posti, di norma non superiori a n.30 a semestre suddivisi per profilo professionale, al Tirocinio di frequenza volontaria per aggiornamento.

Nell'avviso viene indicato:

- il piano didattico formativo individuale cui l'aspirante alla frequenza può partecipare che dovrà prevedere una durata semestrale distribuita in n.500 ore di cui almeno n.30 consistenti nella partecipazione a lezioni teoriche e n.70 di attività di ricerca inerenti all'ambito del tirocinio;
- la quota di ammissione richiesta al tirocinante a copertura dei costi aziendali;
- le coperture assicurative richieste per l'accesso;
- i criteri di priorità per l'ammissione che dovranno, in particolare, privilegiare la minore anzianità anagrafica e, a parità di condizione, la migliore votazione di laurea richiesta per l'accesso al tirocinio;
- le altre condizioni generali e specifiche previste per l'accesso.

Non potranno essere ammessi al Tirocinio di frequenza volontaria per aggiornamento:

- medici ed altri laureati che abbiano conseguito il diploma di laurea necessario all'accesso da più di due anni
- medici ed altri laureati che svolgono attività libero professionale;
- medici ed altri laureati che svolgono attività professionale alle dipendenze dell'Azienda o di altri enti;
- medici ed altri laureati che frequentino nello stesso periodo del tirocinio, corsi e scuole di specializzazione, perfezionamento, master di primo e secondo livello;
- medici ed altri laureati che siano collocati in quiescenza;
- medici ed altri laureati che abbiano già effettuato un periodo di tirocinio di frequenza volontaria per aggiornamento o di "frequenza volontaria".

3. Verificate le condizioni di ammissione di cui sopra, e acquisito il nulla osta da parte del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per le rispettive competenze, l'ammissione è disposta con Determina dirigenziale del Dirigente della UOC Formazione e

Sviluppo delle Competenze pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda, in cui sia riportato il nominativo del tirocinante, l'unità operativa aziendale presso cui si svolge il tirocinio, il nominativo del tutor aziendale, la durata complessiva in ore della frequenza.

Qualora sia necessaria la valutazione di idoneità alla mansione specifica prevista dal tirocinio da parte del medico competente aziendale, in relazione alla tipologia di tirocinio richiesto e alla documentazione sanitaria già posseduta dal tirocinante, la ammissione avrà carattere definitivo solo dopo il conseguimento della valutazione di idoneità.

Norme generali per lo svolgimento dei tirocini

Art. 5 - Convenzioni per tirocini curriculari e professionalizzanti

1. Le Università, gli istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, le istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio aventi valore legale, e i centri di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione Lazio, nonché gli Ordini Professionali che intendano convenzionarsi con l'Azienda, inviano apposita richiesta firmata dal proprio Rappresentante legale o suo delegato con potere di firma, indirizzata al Direttore Generale della ASL Roma 1, ed inviata esclusivamente con posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.aslroma1.it, specificando:

- il corso o i corsi per i quali si richiede di effettuare il tirocinio a favore dei propri studenti;

- il numero di tirocinanti suddivisi per profilo di formazione che annualmente dovrebbe essere ospitato presso le strutture aziendali;

- l'eventuale indicazione motivata di aree o strutture aziendali presso cui dovrebbe svolgersi preferibilmente il tirocinio.

Alla richiesta dovrà essere allegata idonea documentazione da cui risulti che:

- il corso di studio, o il tirocinio professionalizzante per cui è richiesto il tirocinio sia pertinente a profili professionali presenti nell'Azienda;

- il corso di studio sia stato riconosciuto o autorizzato con provvedimenti di autorità pubbliche.

2. Acquisito il parere motivato dei Dirigenti responsabili delle strutture indicate dal soggetto proponente per lo svolgimento dei tirocini e, tenuto conto del limite massimo di cui all'art. 1 del presente regolamento, il Direttore della UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze, provvede al perfezionamento della convenzione con l'ente proponente sulla base degli schemi allegati al presente Regolamento.

La mancata espressione del parere entro il termine di giorni 15 dalla richiesta, è inteso come diniego generale all'accoglimento di tirocinanti nella struttura.

Salvo quanto disposto da specifiche leggi o norme nazionali e/o regionali, almeno il 50% dei costi per la sorveglianza sanitaria, e la formazione in tema di sicurezza dovrà essere posto a carico degli enti proponenti sulla base dei costi stabiliti rispettivamente dal Direttore della UOC Sicurezza, Prevenzione e Risk Management e dal Direttore della UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze.

La convenzione potrà, inoltre, prevedere la possibilità di scambi a fini di formazione e ricerca fra le parti.

La sottoscrizione della convenzione avverrà esclusivamente con firma digitale ed è soggetta alla imposta di bollo ai sensi legge, salvo che il perfezionamento dell'accordo non avvenga per semplice adesione da parte dell'ente promotore.

Art. 6 - Natura e caratteristiche dei tirocini

1. I tirocini si svolgono a titolo gratuito e non oneroso per l'Azienda, e non comportano, ad ogni effetto l'instaurazione di rapporto di impiego o di prestazione d'opera professionale con l'Azienda.
2. I tirocinanti non possono essere impiegati per sostituire il personale dell'Azienda o svolgere atti sanitari e di assistenza se non di carattere ausiliario alle prestazioni rese dal personale dell'Azienda e sotto la diretta supervisione del tutor aziendale assegnato.
Nel caso in cui le attività di tirocinio si svolgano in presenza di pazienti o utenti, o comportino la conoscenza della loro documentazione clinica e personale, ciascun paziente dovrà essere preventivamente informato e prestare il consenso alla presenza del tirocinante.
3. Il tirocinante è obbligato:
 - all'osservanza e al rispetto del presente regolamento, nonché dei regolamenti specifici e generali dell'Azienda e delle norme comportamentali dagli stessi previsti;
 - a mantenere assoluta riservatezza ed a non divulgare notizie e fatti di cui venisse a conoscenza nel corso o per effetto del tirocinio;
 - a frequentare le azioni formative che l'Azienda predisporrà per i tirocinanti relative alla conoscenza dell'organizzazione aziendale e dei servizi sanitari pubblici, nonché delle specifiche norme in materia di sicurezza sul lavoro;
 - a non svolgere attività in conflitto di interessi con l'Azienda per tutta la durata del tirocinio
 - a rispettare il progetto formativo e il piano di frequenza concordato con il tutor dando allo stesso preventiva o immediata comunicazione di eventuali assenze o variazioni;
 - all'osservanza delle indicazioni fornite dal tutor e delle norme di funzionamento previste dal Dirigente responsabile della struttura dove si svolge la frequenza;
 - a non utilizzare materiale, mezzi e attrezzature della azienda se non quelli strumentali al tirocinio e indicati nel piano didattico formativo;
 - a denunciare immediatamente alla compagnia assicuratrice indicata dall'ente promotore eventuali infortuni o danni che lo stesso abbia riportato nel corso del tirocinio dandone contestuale comunicazione all'ente promotore e alla Azienda;
 - a denunciare immediatamente alla compagnia assicuratrice eventuali danni che lo stesso abbia prodotto a terzi o a beni di terzi o dell'Azienda nel corso della frequenza dandone contestuale comunicazione all'ente promotore e alla Azienda;
 - a mantenere un comportamento consono all'attività oggetto di tirocinio e alle norme deontologiche delle professioni per le quali si è in formazione;
 - ad indossare il cartellino di riconoscimento con indicazione della qualifica di "tirocinante";
 - a registrare puntualmente e quotidianamente le proprie presenze in apposito foglio o libretto controfirmato dal tutor.
4. Al termine del periodo di frequenza, previa produzione del foglio o libretto di presenza, potrà essere rilasciato dall'Azienda un attestato comprovante il tirocinio effettuato con indicazione del periodo, del numero di ore effettivamente frequentate e l'unità Operativa presso cui la stessa è stata effettuata.
5. Ad ogni tirocinante è assegnato un tutor, individuato fra i dipendenti dell'Azienda, con finalità di formazione e di vigilanza sul rispetto delle norme previste dal presente Regolamento e dalle norme in materia di sicurezza. Il tutor deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

Ad ogni tutor non saranno di norma assegnati più di due tirocinanti nello stesso periodo
Lo svolgimento delle attività di tutoraggio da parte dei dipendenti dell'Azienda non dà diritto a retribuzioni aggiuntive in qualsiasi forma, mentre ai sensi delle norme vigenti in materia di Educazione Continua in Medicina costituisce presupposto per il riconoscimento di crediti formativi ai sensi della determinazione del 29 marzo 2007 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina.

6. Il Direttore della Unità Operativa presso cui il tirocinante è ammesso, verifica la corretta applicazione di quanto previsto dalla convenzione, dal presente regolamento, e dalle norme in materia di tirocini, assicurando il corretto svolgimento dei tirocini e la realizzazione del progetto formativo.
7. Sospensioni e revoche del tirocinio. Oltre che per l'inosservanza di quanto previsto dal presente regolamento, il termine del periodo di tirocinio può essere anticipato e il tirocinio sospeso in qualsiasi momento, per gravi motivi legati al comportamento del tirocinante ovvero per sopraggiunta impossibilità dell'Azienda ad assicurare la frequenza.
I predetti provvedimenti competono al Direttore della UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze. Avverso i provvedimenti, l'interessato potrà ricorrere in forma scritta al Direttore Generale dell'Azienda entro 30 giorni dalla notifica.

Art. 7 - Salute e Sicurezza sul Lavoro: Sorveglianza sanitaria dei tirocinanti

1. Il tirocinio è sottoposto alle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del Dlgs.81/08.
2. A seguito della ammissione, il tirocinante dovrà sottoporsi agli eventuali accertamenti sanitari preventivi presso il medico competente per l'accertamento della idoneità alla mansione specifica, con le modalità disposte dal Direttore della UOC Sicurezza, Prevenzione e Risk Management, fornendo preventivamente copia degli accertamenti eventualmente già effettuati e delle idoneità conseguite a cui avesse provveduto l'ente promotore, al medico competente incaricato della visita.
Il giudizio di inidoneità permanente alla mansione specifica espresso dal medico competente, è motivo di decadenza della ammissione
3. Agli obblighi di informazione previsti dal Dlgs. 81/08 provvede il tutor designato e il dirigente della struttura presso cui si svolge il tirocinio.
Agli obblighi di formazione previsti dal Dlgs. 81/08 provvede la UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze con la erogazione di appositi corsi. Il mancato superamento del corso di formazione è motivo di sospensione del tirocinio.

Art. 8 - Esclusioni

1. Non rientrano nell'ambito del presente regolamento:
 - brevi e occasionali frequenze delle unità operative per fini di ricerca e perfezionamento discrezionalmente disposte dal dirigente responsabile di ciascuna unità operativa, nell'ambito della propria autonomia e responsabilità, a favore di studenti di corsi universitari per finalità di ricerca, quali tesi di laurea e simili proposti da istituti universitari e scolastici; o di operatori sanitari e/o sociali inviati da strutture pubbliche, o private accreditate del SSN, o esteri a fini di ricerca, perfezionamento, studio e scambio di esperienze. In tal caso il dirigente responsabile dell'unità operativa ospitante si assicurerà

mediante accordi formalizzati con gli inviati e con esplicite disposizioni, che la frequenza dei suddetti soggetti non sia di intralcio alle attività della unità operativa e che il trattamento dei dati necessari al progetto di ricerca avvenga nel rispetto di quanto prescritto dal d.lgs. 30 luglio 1999, n.281 "Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica" come modificato dal d.Lgs. 196/2003, e che non vi siano nell'esecuzione della frequenza, motivi di opportunità o di altra natura ostativi all'utilizzo e al rilascio dei dati.

- visite scolastiche e di gruppo a fini di istruzione presso le strutture museali e monumentali del patrimonio aziendale o altre strutture aziendali.

Art. 9 - Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni altra norma Aziendale previgente in materia di tirocini formativi e frequenze volontarie, ed entra in vigore dalla data di registrazione della delibera di adozione.
2. L'adozione di disposizioni applicative per l'effettuazione dei tirocini di cui al presente regolamento è demandata UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze e agli uffici ad essa afferenti.
3. Le convenzioni già sottoscritte e ancora in corso di validità, sono adeguate alle norme del presente regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore.
4. Sono confermati i tirocini e le "frequenze volontarie" già in corso alla data d'entrata in vigore del presente regolamento, fino alla loro conclusione.

Marca da
bollo

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO CURRICOLARE

NELLE UNITA' OPERATIVE DELLA ASL ROMA I

tra

Il/La[indicare denominazione del soggetto promotore]

con sede legale in d'ora in poi denominato/a "Soggetto Promotore",

rappresentato/a da nato a, il, in qualità

di, domiciliato ai fini della presente convenzione presso

.....

e

la ASL ROMA I con sede legale in Roma, Borgo Santo Spirito, 3, c.f./p. iva

13664791004 d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante", rappresentata da

..... nato a, il, in qualità di

....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso

.....

Premesso che

a) Il Soggetto Promotore, è incluso fra gli enti che, ai sensi della Circolare Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali 12.09.2011, n. 24, possono promuovere tirocini

curricolari, in quanto.....

.....,

intende far effettuare presso le strutture del Soggetto ospitante il tirocinio curricolare dei

propri allievi dei seguenti corsi di studio :

.....

b) Il Soggetto Ospitante si è dotato di un proprio Regolamento Aziendale per l'ammissione

alla frequenza a fini formativi delle strutture e dei servizi della ASL Roma I adottato con

Deliberazione del Direttore Generale n..... del

Vista

La Circolare n.24 del 12/09/2011 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le
"Linee guida in materia di tirocini" di cui all'Accordo del 24 gennaio 2013 sancito dalla
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano recepito dalla Regione Lazio con D.G.R. Lazio n. 533 del 09/08/2017

si conviene quanto segue:

Art. 1

1. Le premessa alla convenzione, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
convenzione.

Art. 2

1. il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere su proposta del Soggetto Promotore e in
subordine alle disponibilità e alle norme di ammissione previste dal Regolamento
Aziendale citato in premessa, presso le proprie unità operative allievi del Soggetto
promotore che frequentano il Corso (o i Corsi) di cui alla premessa, per lo svolgimento
di tirocinio curriculare previsto dall'ordinamento del predetto Corso.

2. Il tirocinio curriculare di cui alla presente convenzione avrà durata di ore
distribuito in n. mesi, da effettuarsi presso unità operative del Soggetto Ospitante
che svolgano attività inerenti quelle previste dal progetto formativo;

3. Le parti convengono che il tirocinio di cui alla presente convenzione si svolge senza
ulteriori oneri per il Soggetto Ospitante oltre quelli espressamente previsti, e non
comporta, ad ogni effetto l'instaurazione di rapporto di impiego o di prestazione d'opera
professionale del tirocinante con il Soggetto Ospitante.

4. L'attività di tirocinio è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto
Promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un tutor aziendale,

A

SR

scelto dal Soggetto Ospitante fra i propri dipendenti con professionalità analoga a quella per la quale l'allievo è in formazione.

5. Al fine di avviare il tirocinio, il Soggetto Promotore provvederà, con congruo anticipo e non meno di trenta giorni prima del periodo di tirocinio richiesto, ad inviare al Soggetto Ospitante, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.aslroma1.it, l'elenco, sottoscritto digitalmente da, dei propri allievi candidati al tirocinio, con la dichiarazione di aver ricevuto dai soggetti elencati esplicito impegno all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dal successivo art.3 della presente convenzione e l'indicazione per ciascuno degli allievi di:

- a) dati anagrafici completi;
- b) corso di studio frequentato;
- c) la struttura o le strutture che si intende far frequentare, elencate in ordine di preferenza;
- d) l'indicazione del tutor del ente proponente;
- d) assenza di condanne penale o procedimenti giudiziari in corso;
- e) assenza di situazioni che configurino conflitto di interessi od incompatibilità con il Soggetto Ospitante;
- f) estremi della polizza assicurativa per invalidità temporanea, permanente o morte conseguente ad infortuni o malattie contratte in occasione del tirocinio, valida per tutta la durata della frequenza;
- g) estremi della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi valida per tutta la durata del tirocinio;
- h) indirizzo di posta elettronica del tirocinante e del Soggetto Promotore cui debbono essere inviate le necessarie comunicazioni relative al tirocinio.

All'elenco dovranno essere allegati per ciascun allievo da avviare al tirocinio:

- a) sintetica proposta di piano di frequenza (progetto formativo) che illustri le azioni e gli

fe
ff

obiettivi didattico-formativi del tirocinio comprensivo dell'indicazione del tutor del soggetto proponente;

b) giudizio di idoneità alla mansione specifica di cui all'art. 41, comma 6 D.Lgs. 81/08, rilasciato dal Medico Competente del Soggetto Promotore ed eventuali attestati conseguiti a seguito del superamento dei corsi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza, ovvero dalla richiesta al Soggetto Ospitante di esprimere il detto giudizio di idoneità da parte del Medico Competente del soggetto Ospitante con l'impegno al pagamento alla stessa Azienda del costo della sorveglianza sanitaria nella misura prevista al successivo art.4.

6. La effettiva ammissione dei tirocinanti sarà disposta con determina dirigenziale del Dirigente responsabile della UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze del Soggetto Ospitante nei limiti dei posti disponibili, pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda e conterrà per ciascun ammesso l'indicazione del periodo di tirocinio, della Unità Operativa o della Struttura ospitante, del tutor aziendale assegnato.

7. La ammissione diverrà operativa solo a seguito dell'esito positivo degli accertamenti sanitari che si rendessero necessari nei casi previsti dal precedente punto 5.

8. Nel caso in cui il numero dei tirocini proposti sia superiore alle disponibilità del Soggetto Ospitante, la ammissione avverrà nel primo periodo utile.

9. Allo scopo di accelerare e semplificare le procedure di ammissione, le parti concordano che le comunicazioni di cui al presente articolo potranno avvenire anche con sistemi e modalità telematiche che saranno predisposte in apposito portale informatico del Soggetto Ospitante.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'allievo è tenuto:

- a svolgere le attività previste dal progetto formativo e rispettare il piano di frequenza concordato con il tutor dando tempestiva comunicazione di eventuali assenze;

- a non svolgere attività che configurino conflitto di interessi con l'Azienda per tutta la durata del tirocinio;
- all'osservanza e al rispetto dei regolamenti specifici e generali del Soggetto Promotore e delle norme comportamentali dagli stessi previsti;
- all'osservanza delle indicazioni fornite dal tutor e delle norme di funzionamento previste dal Responsabile della struttura dove si svolge la frequenza;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- a mantenere un comportamento consono all'attività oggetto di tirocinio e alle norme deontologiche delle professioni per le quali si è in formazione;
- a frequentare le apposite azioni formative organizzate dall'Azienda;
- a non utilizzare materiale, mezzi e attrezzature del Soggetto Ospitante se non quelli strumentali alla frequenza e indicati nel piano;
- ad indossare un cartellino di riconoscimento con indicazione della qualifica di "tirocinante";
- a registrare puntualmente le proprie presenze in apposito foglio o libretto controfirmato dal tutor aziendale;
- a denunciare immediatamente alla compagnia assicuratrice eventuali infortuni o danni che lo stesso abbia riportato nel corso della frequenza dandone contestuale comunicazione al Soggetto Promotore e al Soggetto Ospitante;
- a denunciare immediatamente alla compagnia assicuratrice eventuali danni che lo stesso abbia prodotto a terzi o a beni di terzi o del Soggetto Ospitante nel corso del tirocinio dandone contestuale comunicazione al Soggetto Promotore e al Soggetto Ospitante;

Marca da
bollo

Art. 4




1. Il Soggetto Promotore:

- provvede ad assicurare i propri allievi tirocinanti contro gli infortuni che dovessero verificarsi nel corso del tirocinio, nonché per le responsabilità civili per tutta la durata del tirocinio;

- provvede a rimborsare al Soggetto proponente i costi relativi alla sorveglianza sanitaria e alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza ai sensi del Dlgs.81/08 che si quantificano in Euro (___/00) al netto di iva se dovuta, per ciascun allievo per il quale sarà espresso il giudizio ed effettuata la formazione


- fornirà al tirocinante apposito libretto di frequenza che sarà compilato a cura del tirocinante e controfirmato dal tutor aziendale;

Art. 5

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali. Titolare dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono per le rispettive parti il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante, che si dichiarano informate sulle norme previste dal Decreto Legge n. 196 del 30/06/2003 e dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati n. 679/2016 GDPR.

Art. 7

La presente convenzione ha validità di anni E' consentita, da una delle parti, il



recesso in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo mediante disdetta della presente

Convenzione con preavviso di almeno tre mesi. Resta inteso che, anche in caso di

recesso, o di mancato rinnovo della convenzione saranno garantiti i tirocini in corso e i

relativi obblighi fino al compimento degli stessi.

Art. 8

In caso di controversia, le parti eleggono la competenza del Foro di Roma.

Art. 9

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R.

26/04/1986 n. 131 Titolo II. Le spese di registrazione sono a carico della parte


richiedente.

...(luogo)...., ...(data)....

Roma, ...(data)

Il Soggetto Promotore

Il Soggetto Ospitante



Marca da
bollo

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

PROFESSIONALIZZANTE NELLE UNITA' OPERATIVE DELLA ASL ROMA1

tra

Il/La[indicare denominazione del soggetto promotore]

con sede legale in d'ora in poi denominato/a "Soggetto Promotore",

rappresentato/a danato a, il, in qualità

di, domiciliato ai fini della presente convenzione presso

.....

e

la ASL ROMA1 con sede legale in Roma, Borgo Santo Spirito, 3 c.f./p. iva

13664791004 d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante", rappresentata da

..... nato a, il, in qualità di

....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso

.....

Premesso che

a) Il Soggetto Promotore, è incluso fra gli enti che, ai sensi, possono promuovere tirocini professionalizzanti, in quanto

.....

....., e che perciò intende far effettuare presso le strutture del

Soggetto ospitante il tirocinio di richiedenti ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale

de.....

b) Il Soggetto Ospitante si è dotato di un proprio *Regolamento Aziendale per l'ammissione*

alla frequenza a fini formativi delle strutture e dei servizi della ASL Roma1 adottato con

Deliberazione del Direttore Generale n..... del

Vista

l'Accordo del 24 gennaio 2013 sancito dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano recepito dalla Regione Lazio con D.G.R. Lazio n. 533 del 09/08/2017

si conviene quanto segue:

Art. 1

1. Le premessa alla convenzione, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

1. il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere su proposta del Soggetto Promotore e in subordine alle disponibilità e alle norme di ammissione previste dal Regolamento Aziendale citato in premessa, presso le proprie unità operative presso le proprie unità operative tirocinanti inviati del Soggetto promotore, per lo svolgimento di tirocinio professionalizzante previsto da.....

2. Il tirocinio di cui alla presente convenzione avrà durata di ore distribuito in n. mesi, da effettuarsi presso unità operative del Soggetto Ospitante che svolgano attività inerenti quelle previste dal progetto formativo;

3. Le parti convengono che il tirocinio di cui alla presente convenzione si svolge senza oneri per il Soggetto Ospitante, oltre quelli espressamente previsti, e non comporta, ad ogni effetto l'instaurazione di rapporto di impiego o di prestazione d'opera professionale del tirocinante con il Soggetto Ospitante.

4. L'attività di tirocinio è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un tutor aziendale, scelto dal Soggetto Ospitante fra i propri dipendenti con professionalità analoga a quella per la quale l'allievo è in formazione.

5. Al fine di avviare il tirocinio, il Soggetto Promotore provvederà, con congruo anticipo e non meno di trenta giorni prima del periodo di tirocinio richiesto, ad inviare al Soggetto Ospitante, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.aslroma1.it, l'elenco, sottoscritto digitalmente da, dei tirocinanti proposti, con la dichiarazione di aver ricevuto dai soggetti elencati esplicito impegno all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dal successivo art.3 della presente convenzione e l'indicazione per ciascuno di:

- a) i dati anagrafici completi;
- b) l'albo professionale con l'indicazione dell'eventuale sezione alla cui iscrizione il tirocinio è finalizzato;
- c) la struttura o le strutture che si intende far frequentare, elencate in ordine di preferenza;
- d) l'indicazione del tutor del ente proponente;
- e) la documentazione relativa alla idoneità alla mansione specifica prevista dal tirocinio;
- f) l'assenza di condanne penale o procedimenti giudiziari in corso;
- g) l'assenza di situazioni che configurino conflitto di interessi od incompatibilità con il tirocinio presso il Soggetto Ospitante;
- h) estremi della polizza assicurativa per invalidità temporanea, permanente o morte conseguente ad infortuni o malattie contratte in occasione del tirocinio, valida per tutta la durata della frequenza;
- i) estremi della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi valida per tutta la durata del tirocinio;
- l) l'indirizzo di posta elettronica del tirocinante e dell'ente promotore cui debbono essere inviate le necessarie comunicazioni relative al tirocinio.

All'elenco dovranno essere allegati per ciascun allievo da avviare al tirocinio:

- a) sintetica proposta di piano di frequenza (progetto formativo) che illustri le azioni e gli

obiettivi didattico-formativi del tirocinio comprensivo dell'indicazione del tutor del
soggetto proponente;

b) giudizio di idoneità alla mansione specifica di cui all'art. 41, comma 6 D.Lgs. 81/08,
rilasciato dal Medico Competente del Soggetto Promotore ed eventuali attestati conseguiti a
seguito del superamento dei corsi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza, ovvero
richiesta al Soggetto Ospitante di esprimere il detto giudizio di idoneità da parte del Medico
Competente del soggetto Ospitante con l'impegno al pagamento alla stessa Azienda del
costo della sorveglianza sanitaria nella misura prevista al successivo art.4.

6. La effettiva ammissione dei tirocinanti sarà disposta con determina dirigenziale del
Dirigente responsabile della UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze del Soggetto
Ospitante nei limiti dei posti disponibili, pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda e
conterrà per ciascun ammesso l'indicazione del periodo di tirocinio, della Unità Operativa o
della Struttura ospitante, del tutor aziendale assegnato.

7. La ammissione diverrà operativa solo a seguito dell'esito positivo degli accertamenti
sanitari che si rendessero necessari nei casi previsti dal precedente punto 5.

8. Nel caso in cui il numero dei tirocini proposti sia superiore alle disponibilità del Soggetto
Ospitante, la ammissione avverrà nel primo periodo utile.

9. Allo scopo di accelerare e semplificare le procedure di ammissione, le parti concordano
che le comunicazioni di cui al presente articolo potranno avvenire anche con sistemi e
modalità telematiche che saranno predisposte in apposito portale informatico del Soggetto
Ospitante.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'allievo è tenuto:

- a svolgere le attività previste dal progetto formativo e rispettare il piano di frequenza
concordato con il tutor dando tempestiva comunicazione di eventuali assenze;

- a non svolgere attività che configurino conflitto di interessi con l'Azienda per tutta la durata del tirocinio;
- all'osservanza e al rispetto dei regolamenti specifici e generali del Soggetto Promotore e delle norme comportamentali dagli stessi previsti;
- all'osservanza delle indicazioni fornite dal tutor e delle norme di funzionamento previste dal Responsabile della struttura dove si svolge la frequenza;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- a mantenere un comportamento consono all'attività oggetto di tirocinio e alle norme deontologiche delle professioni per le quali si è in formazione;
- a frequentare le apposite azioni formative organizzate dall'Azienda;
- a non utilizzare materiale, mezzi e attrezzature del Soggetto Ospitante se non quelli strumentali alla frequenza e indicati nel piano;
- ad indossare un cartellino di riconoscimento con indicazione della qualifica di "tirocinante";
- a registrare puntualmente le proprie presenze in apposito foglio o libretto controfirmato dal tutor aziendale;
- a denunciare immediatamente alla compagnia assicuratrice eventuali infortuni o danni che lo stesso abbia riportato nel corso della frequenza dandone contestuale comunicazione al Soggetto Promotore e al Soggetto Ospitante;
- a denunciare immediatamente alla compagnia assicuratrice eventuali danni che lo stesso abbia prodotto a terzi o a beni di terzi o del Soggetto Ospitante nel corso del tirocinio dandone contestuale comunicazione al Soggetto Promotore e al Soggetto Ospitante;

Marca da
bollo

Art. 4




1. Il Soggetto Promotore:

- provvede ad assicurare i propri allievi tirocinanti contro gli infortuni che dovessero verificarsi nel corso del tirocinio, nonché per le responsabilità civili per tutta la durata del tirocinio;

- provvede a rimborsare al Soggetto proponente i costi relativi alla sorveglianza sanitaria e alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza ai sensi del Dlgs.81/08 che si quantificano in Euro (___/00) al netto di iva se dovuta, per ciascun allievo per il quale sarà espresso il giudizio ed effettuata la formazione

- fornirà al tirocinante apposito libretto di frequenza che sarà compilato a cura del tirocinante e controfirmato dal tutor aziendale;

Art. 5

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali. Titolare dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono per le rispettive parti il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante, che si dichiarano informate sulle norme previste dal Decreto Legge n. 196 del 30/06/2003 e dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati n. 679/2016 GDPR.

Art. 7

La presente convenzione ha validità di anni E' consentita, da una delle parti, il



recesso in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo mediante disdetta della presente

Convenzione con preavviso di almeno tre mesi. Resta inteso che, anche in caso di recesso, o di mancato rinnovo della convenzione saranno garantiti i tirocini in corso e i relativi obblighi fino al compimento degli stessi.

Art. 8

In caso di controversia, le parti eleggono la competenza del Foro di Roma.

Art. 9

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 Titolo II. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

...(luogo)...., ...(data)....

Roma, ...(data)

Il Soggetto Promotore

Il Soggetto Ospitante